REGOLAMENTO (CEE) N. 1562/70 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1970
che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 7 ter, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 7 ter del regolamento n. 159/66/CEE prevede che la cessione alle industrie di distillazione delle mele, delle pesche e delle pere ritirate dal mercato, viene effettuata mediante gara indetta dall'organismo designato dallo Stato membro interessato ; che, ai fini dell'attuazione della gara, è necessario fissare i criteri atti a consentirne il più favorevole svolgimento ed a garantire nella Comunità la parità di trattamento di tutti gli interessati ;

considerando che la gara permanente e la vendita mediante asta pubblica possono facilitare lo smaltimento del prodotto e costituire in certi casi forme di vendita più confacenti alle pratiche commerciali ;

considerando che, per consentire a tutte le industrie di presentare le loro offerte, è opportuno prevedere un'adeguata pubblicità del bando di gara per i trasformatori ;

considerando che nel bando di gara o di asta devono essere indicate le disposizioni generali ; che, d'altra parte, per garantire lo svolgimento regolare della gara, è opportuno prevedere che l'offerta contenga alcune indicazioni riguardanti in particolare il prezzo ed i quantitativi cui si riferisce ;

considerando che la valutazione delle offerte presentate dagli interessati deve essere effettuata tenendo conto del prezzo offerto ; che l'aggiudicazione ha luogo man mano che i quantitativi risultano disponibili, secondo l'ordine di classifica degli interessati, iniziando dalle offerte più elevate ;

considerando che è necessario adottare misure che garantiscano la trasformazione in alcole del prodotto aggiudicato ; che, a tal fine, è necessario prevedere la costituzione di una cauzione di trasformazione il cui importo è calcolato in modo da garantire l'osservanza di detto obbligo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La cessione alle industrie di distillazione delle mele, delle pesche e delle pere ritirate dal mercato è effettuata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante gara permanente o asta pubblica.

Articolo 2

Il periodo di validità delle procedure di cui all'articolo 1 non può superare la durata della campagna di commercializzazione del prodotto.

Articolo 3

1. Ogni gara permanente può comportare più serie di offerte.

Nella gara permanente dev'essere assicurata la pubblicità dei bandi di gara.

2. Il bando di gara deve contenere tutte le informazioni utili e in particolare :

a) il periodo durante il quale i prodotti saranno disponibili,

b) la natura dei prodotti messi in vendita,

c) le zone nelle quali i prodotti saranno immagazzinati,

d) il termine di presentazione delle singole serie di offerte,

e) l'organismo al quale devono essere presentate le offerte.

Articolo 4

1. Gli interessati trasmettono le offerte all'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante lettera depositata direttamente ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telescritto o telegramma.

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

a) il nome, cognome e indirizzo dell'offerente,

b) il quantitativo di prodotto oggetto dell'offerta, espresso in tonnellate,

c) il prezzo offerto per tonnellata netta, partenza magazzino di giacenza del prodotto, espresso in moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara,

d) i dati supplementari eventualmente richiesti nel bando di gara.

Articolo 5

1. Allo scadere del termine stabilito per la presentazione della prima serie di offerte, l'organismo designato dallo Stato membro interessato procede alla classifica degli offerenti in funzione del prezzo offerto.

In caso di parità dei prezzi più elevati, il primo posto nella classifica è assegnato all'offerente che ha chiesto il maggiore quantitativo ovvero, in caso di parità anche per il quantitativo di prodotti richiesti, all'offerente designato mediante sorteggio.

Se un'offerta non sembra corrispondere ai prezzi normalmente praticati sul mercato, l'organismo designato può escluderla.

Man mano che sono disponibili dei quantitativi di prodotti l'aggiudicazione ha luogo secondo l'ordine di classifica.

2. Allo scadere del termine fissato per la presentazione di ciascuna delle serie di offerte successive, l'organismo procede alla classifica degli offerenti e all'aggiudicazione dei quantitativi di prodotti secondo i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

L'organismo designato dallo Stato membro interessato informa immediatamente gli offerenti la cui offerta non sia stata presa in considerazione.

Al termine del periodo di validità della gara, l'organismo suddetto avvisa i trasformatori la cui offerta non ha potuto essere soddisfatta per indisponibilità di prodotto.

Articolo 7

1. In caso di asta pubblica, l'organismo designato fornisce nel relativo bando tutte le informazioni concernenti :

— il periodo durante il quale i prodotti saranno disponibili,

— il natura dei prodotti messi in vendita,

— le zone nelle quali i prodotti saranno immagazzinati,

— la data, l'ora e il luogo previsti per ogni vendita all'asta.

2. Ogni altra informazione riguardante in particolare i quantitativi e le caratteristiche dei prodotti disponibili messi in vendita dev'essere immediatamente comunicata a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 8

Nell'asta pubblica l'aggiudicazione dei prodotti ha luogo in favore della o delle persone che offrono i prezzi più vantaggiosi.

Articolo 9

Prima della consegna del prodotto aggiudicato, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di trasformazione il cui importo, da determinare per 100 kg netti di prodotti, dev'essere almeno uguale alla differenza tra :

— la media aritmetica dei prezzi ai quali, nel periodo considerato, possono essere acquistati, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, i prodotti della categoria di qualità più bassa,

— il prezzo di vendita all'aggiundicatario.

La cauzione è costituita sotto forma di assegno intestato all'organismo designato dallo Stato membro interessato o di garanzia rispondente ai criteri stabiliti da tale Stato membro.

Articolo 10

1. La trasformazione del prodotto aggiudicato in alcole di più di 80° viene controllata in loco dall'organismo competente dello Stato membro nel quale ha luogo la trasformazione o da ogni altro organismo da esso a tal fine designato.

2. Qualora la trasformazione abbia luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, quale prova dell'avvenuta trasformazione, deve essere esibito l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione

delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (1).

Le caselle nn. 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo devono essere riempite. La casella n. 104 dev'essere riempita cancellando le menzioni superflue ed inserendo al secondo trattino una delle menzioni seguenti :

« destiné à la distillation au titre de l'article 7 ter du règlement n. 159/66/CEE »,

« Zur Distillation gemäß Artikel 7 ter der Verordnung Nr. 159/66/EWG bestimmt »,

« destinato alla distillazione ai sensi dell'articolo 7 ter del regolamento n. 159/66/CEE »,

« bestemd voor distillatie krachtens artikel 7 ter van Verordening nr. 159/66/EEG ».

Articolo 11

Salvo i casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 9 viene svincolata soltanto per il quantitativo per il quale l'aggiudicatario fornisce all'organismo designato dallo Stato membro interessato :

a) i documenti comprovanti la trasformazione in alcole dello stesso quantitativo, quando la trasformazione ha luogo nello Stato membro venditore,

b) la prova della trasformazione consistente nell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10, quando la trasformazione ha luogo in un altro Stato membro.

Articolo 12

1. Gli organismi designati dagli Stati membri per effettuare la cessione alle industrie di distillazione delle mele, delle pesche e delle pere ritirate dal mercato figurano nell'allegato.

2. Quando uno Stato membro intende avvalersi del presente regolamento, l'organismo designato comunica senza indugio agli organismi degli Stati membri e alla Commissione il bando di gara di cui all'articolo 3 o di asta di cui all'articolo 7.

Tale comunicazione dev'essere effettuata :

— per la gara, almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la prima serie di offerte,

— per l'asta, almeno sette giorni prima della data prevista per la prima vendita.

L'organismo designato comunica, nelle condizioni di cui al primo comma, qualsiasi eventuale modifica del bando di gara o dell'avviso d'asta.

Le modifiche sono operanti soltanto alla scadenza di un termine di sette giorni a decorrere dalla loro comunicazione.

3. Immediatamente dopo la comunicazione di cui al primo comma del paragrafo 2, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* un avviso in cui lo Stato membro comunica di avvalersi del presente regolamento per uno o più prodotti determinati.

Articolo 13

L'organismo designato dallo Stato membro comunica alla Commissione, al termine di ogni gara o asta, i quantitativi di prodotti ceduti ed i relativi prezzi.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica :

— per le mele e le pere, a decorrere dalla stessa data,

— per le pesche a decorrere dal 1° giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) **GU n.** L 295 del 25. 11. 1969, pag. 14.

ALLEGATO

Elenco degli organismi designati dagli Stati membri

Regno del Belgio :	Office belge de l'économie et de l'agriculture (O.B.E.A.), 22, rue des Comédiens 1000 Bruxelles.
Repubblica federale di Germania :	Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Abteilung Gartenbauerzeugnisse, Adickesallee, 40, 6 Frankfurt am Main.
Repubblica francese :	Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (F.O.R.M.A.), 2, rue Saint-Charles, Paris XV^{e}.
Repubblica italiana :	Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), Via Palestro, 81, Roma.
Granducato del Lussemburgo :	Administration des services techniques agricoles (A.S.T.A.), route d'Esch, Luxembourg.
Regno dei Paesi Bassi :	Voedselvoorzienings In- en verkoopbureau (V.I.B.), Hooftskade, 1, Den Haag.